

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2442-B-bis

## DISEGNO DI LEGGE

conseguente allo stralcio - deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 1° agosto 1991 - dell'articolo 18 del

### DISEGNO DI LEGGE N. 2442-B

*«Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia»*

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

(V. Stampato n. 2442)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1990*

*(V. Stampato Camera n. 5159)*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° luglio 1991*

**Disposizioni per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento istituito dall'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395**

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fanno parte del Corpo di polizia penitenziaria ed hanno stato civile.

2. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuiti i compiti del profilo professionale di corrispondente livello funzionale dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria.

3. La decorrenza delle promozioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è stabilita alla scadenza dei periodi minimi di permanenza previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

4. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conseguono la promozione al grado superiore a quello apicale di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, a ruolo aperto, alla scadenza del periodo triennale nel grado di colonnello, anche se conseguito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.